



TRIBUNALE DI TRANI

Proc. n. 2135/2012 R.G.

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 25.06.2013,
letti il ricorso per sequestro giudiziario promosso in data 10.08.2012 da
[REDACTED] (con l'avv. [REDACTED] nonché le memorie di
costituzione e risposta depositate da [REDACTED], [REDACTED] e
[REDACTED] in data 09.11.2012 (con gli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], da [REDACTED] in data 19.11.2012 (con l'avv.
Alessandro Moscatelli) da [REDACTED] in data 19.11.2012 [REDACTED]
[REDACTED] i) e da [REDACTED] in data 28.01.2013 con l'avv.
Alessandro Moscatelli);
esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti

OSSERVA

Il ricorrente - premesso di essere comproprietario per la quota indivisa di
1/3, unitamente alla sorella [REDACTED] ed al fratello
[REDACTED], dei tre beni immobili meglio descritti in ricorso in
forza di successione legittima in morte del padre [REDACTED] di avere
la disponibilità materiale soltanto di uno di detti beni (locale a piano
terra sito [REDACTED] alla via [REDACTED]) e di essergli, invece, sempre
stata negata la disponibilità degli altri due beni immobili, attualmente
occupati l'uno (appartamento in [REDACTED] via [REDACTED] piano I) da
[REDACTED], figlia della sorella [REDACTED] e l'altro
(appartamento in [REDACTED] alla via [REDACTED] piano II) dalla signora
[REDACTED], coniuge separata del fratello [REDACTED]; di aver
chiesto a [REDACTED] e [REDACTED] con raccomandate a.r. dei
24.02.2009 e 24.03.2009 il rilascio degli appartamenti in suo favore in
qualità di legittimo proprietario, senza esito;- ha chiesto disporsi
sequestro giudiziario sull'intero asse ereditario e la nomina del custode,
nella persona dello stesso ricorrente [REDACTED] al fine di
garantire la conservazione degli immobili nelle more dell'introduzione del
giudizio di divisione;

in ordine al requisito del *fumus boni iuris* il ricorrente ha assunto che
ricorrerebbe, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 670, n.1,
c.p.c. in quanto, pur costituendo i beni immobili *de quibus* l'intero asse
ereditario del fu [REDACTED] e pur risultando in sua proprietà, per



TRIBUNALE DI TRANI

la quota indivisa di 1/3, insieme ai fratelli [redacted] e [redacted] viene lui negata la possibilità perfino di accedere in detti beni occupati, come detto, l'uno dalla coniuge e l'altro dalla figlia dei suoi due fratelli, e ricorrerebbe, pertanto, una ipotesi di controversia sul possesso dei beni; in particolare, come testualmente dedotto dal ricorrente "sarebbe dimostrata la sussistenza della lesione subita da parte di [redacted] ed il conseguente diritto alla sua reintegra, in tutto o in parte, nei beni sequestrandi essendo stato egli completamente estromesso dal godimento e dalla disponibilità degli stessi pur avendone acquisito il diritto, perdurando il possesso in favore di terze persone"; in ordine al requisito del *periculum in mora* il ricorrente ha assunto che è principio indiscusso in giurisprudenza quello secondo cui "l'opportunità che si provveda alla custodia dei beni" - quale condizione prevista dall'art. 670, n.1, c.p.c. per la concessione del sequestro giudiziario - sarebbe data dalla semplice possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso in pendenza del giudizio di merito, non essendo invece richiesto il pericolo concreto ed attuale di sottrazione, distrazione o alterazione dei beni; nel caso in esame le ragioni di "opportunità" conseguirebbero:

- al fatto che il ricorrente avrebbe subito nel corso degli anni gli effetti, negativi dell'esser proprietario di beni immobili (impedito accesso a qualsivoglia sussidio, sovvenzione o beneficio economico) senza poter fruire dei relativi vantaggi sul piano personale ed economico;
- al fatto che la gestione nel tempo dei beni ereditari non sarebbe stata in alcun modo produttiva, risultando gli immobili adibiti ad uso abitazione ed occupati da familiari degli altri eredi senza corresponsione di alcun canone di locazione;
- alla necessità di evitare che il protrarsi del potere di fatto sui beni da parte di terzi pregiudichi in modo grave il diritto dell'istante a ricevere una parte dei beni della massa ereditaria, ivi compresi i beni mobili posti all'interno delle abitazioni, all'esito dell'instaurando giudizio di divisione.

Instaurato il contraddittorio [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] hanno resistito all'avversa richiesta di sequestro e nel dedurre ciascuno le ritenute ragioni di legittimità della detenzione degli immobili in capo a



TRIBUNALE DI TRANI

[redacted] (in forza di provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale) e [redacted] (in forza comodato gratuito concesso alla nipote nel 2002 da [redacted] - coniuge del defunto [redacted] - con il consenso di tutti i coeredi, ivi compreso [redacted]) nonché l'assenza delle condizioni previste dall'art 670, n.l., c.p.c. per la concessione della misura richiesta, hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Il procedimento si è svolto in più udienze in cui le parti hanno tentato di addivenire ad un bonario componimento della controversia, senza esito, sicchè occorre ora esaminare il merito della domanda proposta.

Orbene, occorre premettere che la misura del sequestro giudiziario ha ad oggetto i beni in contesa quando, controvertendosi in ordine alla proprietà o il possesso di tali beni, appare opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea; la finalità è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quei beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo (Cass. Civ. 23.11.1991 n. 12595)

Tanto chiarito, la domanda appare infondata per difetto del requisito del *periculum in mora*.

Occorre preliminarmente precisare che sebbene possa astrattamente ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* ricorrendo nella fattispecie in esame il presupposto della controversia sulla proprietà (e non, invece, sul possesso, pacificamente in capo ai resistenti da diversi anni limitatamente agli appartamenti posti al piano I e II) potendosi senz'altro sussumere nell'ambito della predetta tipologia di controversie anche l'instaurando giudizio di divisione ereditaria, implicando il giudizio di scioglimento della comunione una controversia sulla proprietà dei beni (cfr. Trib. Napoli, 8.6.2011; ma anche Cass. civ. 13546/1992 e Cass. civ. 13176/1992), la prospettazione del ricorrente non sembra dotata della consistenza necessaria a fondare il requisito del *periculum in mora*, che ai fini dell'autorizzazione del sequestro giudiziario, si concretizza in fatti o comportamenti che, in qualche modo, inducono a ritenere opportuna la custodia temporanea dei beni in vista dell'attuazione del futuro provvedimento decisorio.

In altre parole, condizione necessaria per la positiva delibazione del requisito del *periculum in mora* è la dimostrazione, anche sotto forma di allegazione, che in attesa della definizione del giudizio di merito, i beni



TRIBUNALE DI TRANI

controversi, se lasciato ancora nella disponibilità dei resistenti, rischiano di andare persi o danneggiati al punto di vanificare la fruttuosità dell'azione di merito.

Tali circostanze non si rinvergono nel caso di specie tenuto conto che gli immobili in contesa risultano nella disponibilità dei resistenti da numerosi anni (in particolare, è incontestato che l'appartamento posto al piano I sia occupato dalla nipote, [REDACTED] sin dall'anno 2003 - a far data dalla separazione con il marito - e che l'appartamento posto al piano II sia occupato da [REDACTED] a, e dai suoi figli, in forza di provvedimento Presidenziale di assegnazione della casa familiare reso in data 19.12.2003) ed il ricorrente non ha allegato alcun fatto, o comportamento specifico che gli occupanti avrebbero avuto nel lungo periodo di occupazione, tale da far ritenere sussistente il *periculum in mora* proprio della misura del sequestro giudiziario in vista dell'instaurando giudizio di scioglimento della comunione ereditaria;

non risultano infatti allegati comportamenti integranti ipotesi di deterioramento, sottrazione o alterazione dei beni posseduti che possano far temere l'attuazione del diritto controverso all'esito del giudizio di divisione né, ancora, ulteriori circostanze che possano far propendere per "l'opportunità" della custodia dei beni in contesa;

a parere di questo giudice, infatti, non può giustificare l'adozione di un provvedimento di sequestro giudiziario la circostanza, più volte evidenziata dal ricorrente sia nei propri scritti difensivi che in sede di discussione orale del ricorso, che l'altrui possesso degli immobili stia impedendo al ricorrente lo sfruttamento economico dei beni, per lui auspicabile in considerazione delle non agiate condizioni economiche in cui versa e per il fatto di esser costretto a corrispondere mensilmente un canone di locazione per la soddisfare la propria esigenza abitativa;

mentre, infatti, è indiscusso che il coerede abbia diritto di fruire del compendio ereditato, anche in termini economici, al pari degli altri coeredi e nei limiti della propria quota, nonché di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, la misura oggi invocata non è quella tipicamente volta a soddisfare tale istanza mirando invece, come più sopra chiarito, ad evitare che, in pendenza o in previsione di un giudizio, lo stato di fatto comporti il rischio - che il giudice deve valutare in concreto, in considerazione delle allegazioni delle parti - che si verifichino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso all'esito



TRIBUNALE DI TRANI

dell'instaurando giudizio.

In aggiunta a quanto detto, valga l'ulteriore considerazione che il ricorrente non è stato integralmente escluso dal possesso dei beni ereditari avendo acquisito il possesso, nell'anno 2009, di uno dei tre locali di cui all'unico stabile (locale a piano terra); ne consegue che egli conserva un potere di controllo sui beni dell'asse ereditario, se pur limitato, che ancor più induce ad escludere che nella fattispecie in esame ricorra il presupposto del *periculum in mora*.

In merito alla regolamentazione delle spese, in considerazione della natura delle questioni trattate e della volontà conciliativa più volte espressa dalle parti, sussistono giuste ragioni per l'integrale compensazione.

P.Q.M.

letto l'art. 670 c.p.c.;

rigetta la domanda di sequestro giudiziario formulata con ricorso del 10.08.2012;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Trani, 8.07.2013

Il Giudice

Dott.ssa Rosella Politi

TRIBUNALE DI TRANI

Depositato in Cancelleria

oggi, 8/7/2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Adolfo Luciano Malcongi